

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE/COPIA

N. 9 data 19/05/2021	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021
----------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 17,25 e ss. nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BROCCOLETTI Floriana	X		9) SELLI Veronica		X
2) CASCIANI Massimo	X		10) SACCUCCI Massimiliano	X	
3) BELLI Stefano	X		11) INFUSSI Claudio		X
4) PITORRI Mauro	X				
5) AURELI Luca	X				
6) FOSSO Fabiana	X				
7) COLTELLA Loredana	X				
8) PIERMARINI Silvio	X				

Presenti n.	9
Assenti n.	2

VISTO: per quanto riguarda la regolarità:

contabile il ragioniere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

tecnica l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n°26

esprime parere: **FAVOREVOLE**
 RESPONSABILE del SERV. FINANZIARIO
 (Dott.ssa Floriana Broccoletti)

Floriana Broccoletti



esprime parere: **FAVOREVOLE**
 IL RESP. del SERV. INTERESSATO
 (Dott.ssa Floriana Broccoletti)

Floriana Broccoletti

Risultato legale il numero degli intervenuti il **Sindaco dott.ssa Floriana BROCCOLETTI** ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il **Segretario Comunale, Dr. ssa Maria Gabriella CIOLLI.**

C.C. 9 del 19.05.2021

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Il Presidente illustra all'assemblea l'argomento oggetto dell'ordine del giorno .

Al termine la proposta viene messa ai voti

PRESENTI 9

FAVOREVOLI 8.

CONTRARI 0

ASTENUTI 1 (Saccucci)

Il Consiglio approva l'allegata proposta : **" CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021"**

Il presidente mette a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto;

Con la medesima votazione che precede il presente atto è dichiarato
immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021,

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

VISTO il D.L. 30 aprile 2021 n. 56, che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che disciplina l'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 1, in particolare i commi dal 748 al 754 della suindicata Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 nei quali vengono indicate le eventuali diversificazioni delle aliquote e cioè:

- L'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) è pari allo 0,5% e il comune può aumentarla di 0,1% o diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classata A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;
- Per gli immobili ad uso produttivo classati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarle sino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753 l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 160/2019 ai commi:

- 756 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 757 il quale stabilisce che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote;

VISTA la risoluzione del MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 che ha chiarito quanto segue: *"atteso che la limitazione delle potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno, - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

RILEVATO che, alla data odierna, il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato ancora emanato e la suddetta applicazione non risulta ancora disponibile;

RICHIAMATA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) la quale all'art. 1 comma 48 stabilisce che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1. Commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è applicata nella misura della metà..."*;

RICHIAMATO inoltre il comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 il quale stabilisce che: *"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativa a: a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed*

and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1 comma 743, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1 comma 743 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/07/2020, con la quale si provvedeva a confermare le aliquote in precedenza applicate, che qui di seguito si riportano:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)	ESENTI
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - CATEGORIE A1, A8 e A9 (detrazione €. 200,00)	6,00
ALIQUOTA ORDINARIA (2°CASA ED ALTRI IMMOBILI)	10,60
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA A10, B1, B5, C1, C3	10,60
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D (ad esclusione della categoria catastale D10)	10,60
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI	10,60
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI	ESENTI
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	zero
ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	zero

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

STIMATO, pertanto, di mantenere inalterato, rispetto al 2020 il tenore delle aliquote IMU, anche se consapevoli di dover contenere il trend della spesa corrente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

CON voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 1 (SACCUCCI) ;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di adottare** per l'anno 2021, per le ragioni in premessa descritte, ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2020 e precisamente:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
ALiquota Abitazione Principale e Pertinenze, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)	ESENTI
ALiquota Abitazione Principale e Pertinenze - Categorie A1, A8 e A9 (detrazione €. 200,00)	6,00
ALiquota Ordinaria (2° Casa ed Altri Immobili)	10,60
ALiquota Fabbricati Categoria A10, B1, B5, C1, C3	10,60
ALiquota Fabbricati Categoria D (ad esclusione della categoria catastale D10)	10,60
ALiquota Aree Edificabili	10,60
ALiquota Terreni Agricoli	ESENTI
ALiquota Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale	zero
ALiquota Fabbricati Costruiti e Destinati dall'Impresa Costruttrice alla Vendita	zero

3. **Di confermare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2021:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00;
4. **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;
5. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento;

6. **Di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **Di demandare** al Responsabile del servizio tributi l'adozione dei provvedimenti;
8. **Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione ed il risultato che precede immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Delibera del SINDACO/ CONSIGLIO COMUNALE n° 08 del 13, 05, 2021

Il presente verbale viene LETTO, **CONFERMATO** e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

Maria Gabriella Ciolli



IL SINDACO


dott.ssa Floriana BROCCOLETTI

Floriana Broccolletti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Dalla su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 8 GIU 2021, per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 18.03.2000 n°267.

Dalla residenza municipale, il 8 GIU 2021



IL MESSO COMUNALE

Sereno Sabbatini

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, il 8 GIU 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

Maria Gabriella Ciolli

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, il ___/___/___

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___/___/___

- ♦ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, III comma, D.Lgs.267/2000);
- ♦ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, IV comma, D.Lgs.267/2000);

Dalla residenza municipale, il ___/___/___

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI